

ALLEGATO A

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;

Vista la Costituzione della Repubblica Italiana ed in particolare l'articolo 97;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i.;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e s.m.i.;

Vista la legge 1999, n. 68 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i.;

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con particolare riguardo all'articolo 21 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito richiamata come Autorità);

Vista la vigente Pianta organica del personale di ruolo dell'Autorità;

Vista la deliberazione dell'Autorità 3 maggio 2012, n. 178/2012/A;

Vista la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014 n. 283/2014/A;

Vista la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014 n. 284/2014/A;

Vista la determinazione del Direttore responsabile della Direzione Affari Generali e Risorse del 13 giugno 2014, n. 38/DAGR/2014.

EMANA

BANDO DI MOBILITÀ STRAORDINARIA, MEDIANTE APPOSITA SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI, RISERVATA AL PERSONALE APPARTENENTE AI RUOLI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, IN COMANDO PRESSO L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO, PER L'IMMISSIONE IN RUOLO DI DUE UNITÀ DI PERSONALE NELLA CARRIERA DEI FUNZIONARI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Articolo 1

Posti da ricoprire mediante mobilità straordinaria

È indetta una mobilità straordinaria, riservata al personale appartenente ai ruoli di pubbliche amministrazioni, in comando presso l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), per l'immissione in ruolo di due unità di personale nella carriera dei funzionari dell'Autorità.

Sede di lavoro: Milano o Roma, con riferimento all'ultima sede di lavoro posseduta in qualità di personale in comando presso l'Autorità.

Articolo 2

Requisiti di ammissione

Per l'ammissione alla mobilità straordinaria è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana;
- b) essere in servizio presso l'Autorità in comando da almeno quattro anni alla data del 31 ottobre 2013;
- c) diploma di laurea quadriennale o quinquennale vecchio ordinamento, ovvero laurea magistrale o specialistica. Il titolo di studio conseguito all'estero viene valutato se corredato di una dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente autorità italiana dalla quale risulti a quale titolo di studio italiano corrisponde il titolo estero;
- d) godimento dei diritti politici;
- e) idoneità fisica all'impiego.

I cittadini di Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- f) godimento dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza;
- g) adeguata conoscenza della lingua italiana.

Non possono essere ammessi alla mobilità straordinaria né accedere all'impiego presso l'Autorità coloro che:

- siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- siano stati destituiti o dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, anche ad ordinamento autonomo, o

- presso un ente pubblico, anche economico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità o, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero licenziati da aziende o enti privati per giusta causa o giustificato motivo ascrivibili ad inadempimento del dipendente;
- abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

Tutti i requisiti prescritti nel presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla mobilità straordinaria di cui al successivo articolo 3 e alla data dell'assunzione.

L'Autorità può verificare l'effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente bando in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove concorsuali e all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego.

L'Autorità dispone l'esclusione dalla mobilità straordinaria, non dà seguito all'assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto di impiego dei soggetti che risultano sprovvisti di anche uno solo dei requisiti prescritti.

Articolo 3

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione alla mobilità straordinaria devono essere redatte su carta semplice, secondo il facsimile del modulo di cui all'Allegato 1 al presente avviso.

Copia del modulo può essere estratta dal sito Internet dell'Autorità (<http://www.autorita.energia.it>).

Le domande di ammissione alla mobilità straordinaria, indirizzate all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, Direzione affari generali e risorse, Piazza Cavour 5, 20121 Milano, devono essere presentate, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del **15 luglio 2014**.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentate presso il Protocollo dell'Autorità in Milano, piazza Cavour 5, entro il termine sopra indicato. Della data di presentazione farà fede il timbro apposto dall'ufficio postale accettante ovvero quello apposto dal personale addetto al Protocollo dell'Autorità.

Non saranno accettate domande inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Sulla busta contenente la domanda di ammissione alla mobilità straordinaria deve essere riportato: "Mobilità straordinaria personale in comando".

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'esclusione dal concorso.

Nella domanda i candidati, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, devono dichiarare:

- 1) il profilo per il quale si partecipa (profilo "giuridico-amministrativo" o "tecnico");
- 2) nome e cognome;
- 3) luogo e la data di nascita;
- 4) residenza;
- 5) indirizzo completo cui l'Autorità può indirizzare le comunicazioni relative alla mobilità straordinaria ed almeno un numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Direzione affari generali e risorse dell'Autorità le eventuali variazioni del proprio recapito;

- 6) possesso della cittadinanza nei termini di cui all'articolo 2;
- 7) godimento dei diritti politici;
- 8) di essere fisicamente idonei all'impiego;
- 9) posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- 10) se abbiano o meno riportato condanne penali, indicando, in caso affermativo, gli estremi del provvedimento di condanna ed il titolo del reato;
- 11) se abbiano a carico procedimenti penali pendenti, indicando, in caso affermativo, gli estremi del procedimento ed il titolo del reato;
- 12) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero stati licenziati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, anche ad ordinamento autonomo, o presso un ente pubblico, anche economico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità o, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero licenziati da aziende o enti privati per giusta causa o giustificato motivo ascrivibili a proprio inadempimento;
- 13) possesso del titolo di laurea, richiesto per l'ammissione, con l'indicazione della data completa (giorno/mese/anno) di conseguimento, del voto riportato e dell'istituto che lo ha rilasciato, corredato della dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente autorità in caso di conseguimento all'estero;
- 14) esperienze e titoli valutabili ai fini di quanto previsto nell'articolo 2, ed articolo 7 del presente bando, con l'avvertenza che la mancata descrizione degli stessi in modo puntuale e completo può costituire causa di esclusione dalla valutazione dei titoli.

A titolo esemplificativo, nella descrizione delle esperienze e dei titoli si chiede di indicare:

- data completa (giorno/mese/anno) di inizio e termine di ogni esperienza e/o del conseguimento del titolo;
- denominazione e settore di competenza dei soggetti pubblici o privati presso i quali è stata maturata l'esperienza o è stato conseguito il titolo;
- natura dell'attività svolta e la tipologia contrattuale di riferimento (lavoro subordinato / autonomo; impiego pubblico o privato, etc.);
- nel caso di lavoro subordinato e con riferimento ad ogni specifica esperienza lavorativa indicata, contratto collettivo nazionale applicato, inquadramento iniziale ed eventuali successive modifiche (carriera/categoria/qualifica/livello); per le esperienze di lavoro subordinato presso pubbliche amministrazioni e presso soggetti privati deve essere indicata la data completa (giorno/mese/anno), rispettivamente, di inserimento nella carriera direttiva dei funzionari o equivalente ovvero del conferimento della qualifica di quadro;
- contenuto dell'attività e/o delle mansioni svolte dal candidato per ciascuna esperienza lavorativa/professionale; nel caso in cui nell'ambito di una esperienza continuativa maturata presso uno stesso soggetto sia mutata, a seguito di mobilità interna, sviluppo di inquadramento o altro motivo, l'attività e/o le mansioni effettivamente svolte dal candidato, quest'ultimo dovrà dichiararlo espressamente nella domanda, precisando le date complete (giorno/mese/anno) di decorrenza delle modifiche;
- con riferimento a titoli accademici e di studio, la votazione/valutazione conseguita, la scala di valutazione e l'eventuale lode;

15) eventuale possesso di titoli di precedenza e preferenza (a parità di titoli e di merito), indicando la normativa di riferimento;

16) attività svolte nell'ultimo quadriennio.

Le indicazioni riportate nella domanda di ammissione alla mobilità straordinaria hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione ovvero di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La domanda di ammissione alla mobilità straordinaria deve essere, a pena di esclusione, firmata in calce in originale dal candidato; la firma non richiede l'autenticazione ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. n. 445/2000.

Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione dalla mobilità straordinaria, copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità; l'omissione della copia fotostatica del documento di identità comporta l'invalidità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e, conseguentemente, la carenza dei requisiti e dei titoli attestati dal candidato con tali dichiarazioni.

Si precisa che, nel caso di data incompleta (omessa indicazione del giorno o mese), i requisiti di cui al punto 14) sono valutati secondo quanto di seguito riportato:

- data iniziale di un'esperienza o di conseguimento di un titolo: ultimo giorno del mese o dell'anno indicato (nel caso, rispettivamente, di omissione del giorno o del mese);
- data finale: ultimo giorno del mese precedente o anno precedente del mese o anno indicato (nel caso, rispettivamente, di omissione del giorno o del mese).

I periodi di cui al punto 14) sono computabili solo se superiori a 6 mesi continuativi e attestati da autocertificazione del candidato come previsto dal DPR n. 445/2000. Le frazioni di anno superiori a sei mesi sono arrotondate all'anno.

In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.

L'Autorità non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni che sia da imputare ad inesatte indicazioni del recapito indicato sulla domanda da parte dei candidati oppure ad omessa o tardiva segnalazione di variazioni del recapito stesso, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 4

Esclusione dalla mobilità straordinaria

L'ammissione alla mobilità straordinaria avviene con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati.

Sono esclusi dalla mobilità straordinaria i candidati che hanno presentato domanda di ammissione:

- a) oltre il termine stabilito dal precedente articolo 3;
- b) con modalità diversa da quelle previste dal precedente articolo 3;
- c) priva della sottoscrizione autografa in originale;
- d) dalla quale, anche per incompletezza, irregolarità o errore nei dati dichiarati, non risulti il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso;
- e) priva della copia fotostatica del documento di identità ovvero del provvedimento attestante l'equipollenza del titolo di studio estero nei casi previsti;
- f) non rispondente a tutte le disposizioni prescritte, a pena di esclusione, dal presente bando.

Sono, altresì esclusi dalla mobilità straordinaria i candidati:

- g) che non riportino la votazione minima prevista per il superamento di ciascuna prova concorsuale;
- h) ammessi alla mobilità straordinaria i quali non si presentino alle prove ovvero i quali prima dell'inizio delle prove medesime, non siano in grado di esibire alcun documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000.

L'esclusione dalla mobilità straordinaria è disposta dall'Autorità con provvedimento motivato ed è comunicata per iscritto agli interessati al recapito da essi indicato nella domanda salvo il caso di cui al precedente punto h).

Articolo 5

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è composta da esperti di provata competenza, che non siano componenti dell'organo di vertice e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle organizzazioni sindacali.

Il Presidente è scelto tra i consiglieri della Magistratura amministrativa, ordinaria o contabile, gli Avvocati dello Stato o i dirigenti dello Stato o di enti pubblici, i professori universitari, anche in quiescenza.

Le funzioni di Segretario sono affidate ad un dipendente scelto dall'Autorità fra i dirigenti e i funzionari dell'Autorità stessa, anche in posizione di comando o distacco. La Commissione può essere integrata da membri aggiunti su richiesta del Presidente della Commissione.

Articolo 6

Punteggi per la valutazione dei titoli e delle prove d'esame

La procedura si articola nella valutazione dei titoli, in una prova scritta e in una prova orale.

La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di punti 100, da attribuire come segue:

- fino ad un massimo di punti 20 per la valutazione dei titoli;
- fino ad un massimo di punti 30 per la prova scritta;
- fino ad un massimo di punti 50 per la prova orale.

Il punteggio complessivo di ciascun candidato è determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e nella prova orale.

Articolo 7

Valutazione dei titoli e criteri

La Commissione esaminatrice effettua la valutazione dei titoli secondo i criteri descritti di seguito.

I titoli valutabili sono costituiti da quelli indicati nelle seguenti categorie.

- A) Esperienze professionali per periodi eccedenti quelli minimi valutati per l'ammissione alla procedura di mobilità straordinaria di cui all'art. 2, lett. c), fino ad un massimo di 14 punti, cumulabili anche fra periodi diversi, come di seguito indicato:

- attività svolta in Autorità in comando: 2 punti per anno;

- altre attività svolte in Autorità a titolo diverso da quelle di cui al precedente alinea: fino a 1 punto per anno. Al riguardo, costituisce titolo anche l'aver effettuato periodi di stage presso l'Autorità con valutazione positiva, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento dell'Autorità per tesi di laurea, borse di studio, praticantato, collaborazioni in attività di ricerca (deliberazione n. 181/04).

I periodi di cui alla presente lettera A) sono computabili solo se superiori a 6 mesi continuativi e attestati da autocertificazione del candidato come previsto dal DPR n. 445/2000. Le frazioni di anno superiori a sei mesi sono arrotondate all'anno.

Al fine della suddetta valutazione, la Commissione, fermo restando quanto stabilito nell'articolo 2 del presente bando, detrae il requisito minimo di ammissione dalle esperienze che attribuirebbero, in fase di valutazione, il minor punteggio.

B) I seguenti titoli accademici o di studio attinenti alle attività svolte in Autorità, fino ad un massimo di 6 punti:

- diploma di dottorato di ricerca: punti 2;
- specializzazioni conseguite a seguito del perfezionamento formale di corsi post lauream della durata di almeno un anno accademico, presso istituti di istruzione universitaria italiana od esteri, abilitazioni professionali: punti 1 per titolo;
- secondo diploma di laurea almeno triennale: punti 1 per titolo.

C) Altri titoli a discrezione della Commissione fino ad un massimo di 3 punti: punti 1 per titolo.

Si richiama l'attenzione sul fatto che la mancata descrizione dei titoli valutabili in modo puntuale e completo nel modulo di presentazione della domanda può costituire causa di esclusione della valutazione delle singole esperienze.

La valutazione dei titoli viene effettuata successivamente alla correzione delle prove scritte, per i candidati ammessi alla prova orale.

Il risultato della valutazione dei titoli dei candidati ammessi alla mobilità straordinaria viene reso noto agli interessati, su loro richiesta, non oltre la data fissata per l'inizio della prova orale, prima dell'effettuazione della stessa.

Articolo 8

Prova scritta

La prova scritta consiste nella stesura di due elaborati in lingua italiana, eventualmente anche attraverso l'elaborazione di casi pratici e/o l'utilizzo del computer, secondo le indicazioni e le modalità disposte dalla Commissione, a scelta del candidato tra quelli proposti dalla Commissione stessa, dei quali il primo relativo a elementi generali e comparativi relativi alle Autorità amministrative indipendenti, con particolare riferimento alle caratteristiche, funzioni e poteri dell'Autorità, e il secondo inerente il campo di attività svolte in prevalenza dal candidato nell'ultimo quadriennio.

La prova scritta si intende superata con una votazione pari almeno a 18/30.

Articolo 9

Prova orale

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno ottenuto un punteggio pari almeno a 18/30 nella prova scritta. La prova orale consiste in un colloquio diretto a valutare l' idoneità dei candidati all'immissione in ruolo e verte sulla verifica della conoscenza:

1. di elementi generali e comparativi relativi alle Autorità amministrative indipendenti, con particolare riferimento alle caratteristiche, funzioni e poteri dell'Autorità;
2. del campo di attività svolte in prevalenza dal candidato nell'ultimo quadriennio;
3. della lingua inglese.

La prova orale si intende superata con una votazione pari almeno a 30/50.

Articolo 10

Diari delle prove di esame – documenti di identità

La comunicazione:

- del diario della prova scritta

ovvero

- in caso di eventuale rinvio, della nuova data della suddetta prova viene effettuata direttamente dall'Autorità mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità idonea.

La data e il luogo di svolgimento della prova orale sono comunicati ai candidati ammessi alle stesse con almeno venti giorni di anticipo mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità idonea.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dalla mobilità straordinaria sono ammessi a sostenere le prove di esame con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla mobilità straordinaria e per l'assunzione e sono tenuti a presentarsi all'indirizzo indicato, nel giorno ed ora specificati nella comunicazione dell'Autorità.

Le modalità di svolgimento delle prove d'esame, preventivamente stabiliti dalla Commissione esaminatrice, sono resi noti ai candidati prima dell'inizio delle prove stesse.

Per essere ammessi alle prove i candidati devono essere muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 445/2000, o di documento equipollente per i cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea.

Sono esclusi dalla mobilità straordinaria i candidati non in grado di esibire alcun documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000.

Articolo 11

Graduatoria di merito

Sulla base della valutazione dei titoli, dei risultati della prova scritta e della prova orale la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito per ciascuna delle due posizioni per le quali è stata avviata la procedura di mobilità straordinaria seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo, di cui al precedente articolo 7, conseguito dai candidati ammessi a sostenere la prova orale e che l'abbiano superata.

Ai fini della graduatoria finale, sono valutati i titoli di precedenza e preferenza stabiliti da disposizioni di legge vincolanti per l'Autorità, dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione alla mobilità straordinaria e in relazione ai quali sia stata prodotta la documentazione che ne attesti il possesso con le modalità di cui all'articolo 3.

Qualora più candidati risultino in posizione di *ex aequo* in graduatoria, viene data preferenza al candidato più giovane di età.

La graduatoria finale è approvata con delibera dell'Autorità.

I vincitori della mobilità straordinaria sono assunti con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione.

Articolo 12

Assunzione

I vincitori della procedura di mobilità straordinaria che risultano in possesso dei prescritti requisiti, sono assunti presso gli uffici di Milano o Roma dell'Autorità.

L'accettazione dell'assunzione non può essere in alcun modo condizionata.

Il candidato vincitore della mobilità straordinaria che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito decade dal diritto all'assunzione.

Articolo 13

Documenti di rito

I vincitori della mobilità straordinaria, entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla data di assunzione in servizio, devono presentare all'Autorità, Direzione Affari generali e risorse, a pena decadenza, la documentazione attestante l'effettivo possesso dei requisiti e dei titoli valutati ai sensi del precedente articolo 7, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione.

I vincitori della mobilità straordinaria sono esonerati dalla presentazione di tutti i documenti sopra elencati, ove già contenuti nei propri fascicoli personali.

I documenti incompleti o affetti da vizi sanabili possono essere regolarizzati, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento di invito dell'Autorità.

L'Autorità ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della mobilità straordinaria.

Articolo 14

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, si informano i candidati che i dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla mobilità straordinaria o comunque acquisiti a tal fine dall'Autorità, sono raccolti e conservati presso la sede dell'Autorità, in Milano, Piazza Cavour n. 5, e possono essere trattati con l'utilizzo di procedure anche automatizzate, ai soli fini dell'espletamento delle attività selettive e, successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

I suddetti dati possono essere comunicati unicamente a coloro che sono direttamente preposti a funzioni inerenti la gestione della procedura selettiva, ivi compresi soggetti terzi, e al personale dell'Autorità e alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico-economica del dipendente.

Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione e comportare l'esclusione dalla mobilità straordinaria.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto n. 196/2003 tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Titolare del trattamento è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, Piazza, Cavour, 5 – 20121 Milano, nei cui confronti possono essere fatti valere i diritti sopracitati.

Articolo 15

Pari opportunità

È garantita pari opportunità tra uomini e donne nell'assunzione, nello sviluppo professionale e nell'accesso alle carriere e loro qualifiche, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.

Milano, 13 giugno 2014

Direzione Affari Generali e Risorse
Il Direttore

(Alberto Grossi)